

Articolo 1 – Ambito di applicazioni e definizioni.

1. Le presenti *condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi* si applicano ad ogni contratto pubblico affidato da Liguria Digitale s.p.a. a un Operatore Economico in ottemperanza al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Nell'ambito delle presenti *condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi*:

- *Liguria Digitale s.p.a.* (di seguito *L.D.*) è amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 42/2006, degli artt. 1 e 4 della legge regionale 2/2021 e dell'art. 3, comma 1 – lettera a) ed i) del d.lgs. n. 50/2016;
- *Operatore Economico* (di seguito *Fornitore*), è la persona fisica o giuridica, l'ente pubblico, il raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. n. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a norma dell'art. 3, comma 1 – lettera p) del d.lgs. n. 50/2016;
- *Contratto pubblico* (di seguito «*Contratto*»), è il contratto stipulato per iscritto tra L.D. e il Fornitore avente ad oggetto l'acquisizione di specifici servizi e/o di forniture a norma dell'art. 3, comma 1 – lettera dd) del d.lgs. n. 50/2016 e il cui contenuto è indicato all'art. 3, comma 2, che segue.
- il *d.lgs. n. 50/2016* “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” , è il Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2 – Requisiti soggettivi del Fornitore.

1. L'affidamento di un «*Contratto*» presuppone, all'atto dell'affidamento e per tutta la durata contrattuale, il possesso da parte del Fornitore dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti specifici, di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria, richiesti nei capitolati e nei disciplinari di gara/affidamento di L.D..

2. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a L.D. qualsiasi situazione che, nel corso di esecuzione del «*Contratto*», determini il venir meno di tali requisiti.

3. Il «*Contratto*» affidato si risolverà di diritto in ogni caso in cui venga meno il possesso da parte del Fornitore dei requisiti prescritti. Qualora l'accertamento attesti la non veridicità di una dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero la mancata comunicazione da parte del Fornitore stesso di cui al comma che precede, L.D. procede anche ad incamerare la cauzione definitiva ove

richiesta o, in alternativa, ad applicare una penale in misura non inferiore al 10% del valore del «*Contratto*».

4. Nei casi di cui al comma 3, L.D. riconosce al Fornitore un importo pari al valore, a prezzi contrattuali definiti, della fornitura consegnata o della prestazione eseguita sino alla data di risoluzione del «*Contratto*».

Articolo 3 - «Contratto» e sua efficacia

1. Per L.D. sono vincolanti solo i «*Contratti*» stipulati per iscritto.

2. Il rapporto contrattuale tra L.D. e il Fornitore è retto da:

- l'ordine/contratto, firmato da L.D. e identificato da specifico CIG (codice identificativo gara) oltreché da numero di protocollo;
- le presenti condizioni generali;
- (*ove esistenti*) il disciplinare e il capitolato tecnico di gara/affidamento di L.D. con i relativi allegati;
- (*ove esistenti*) l'offerta tecnica ed economica del Fornitore accettata da L.D.;
- Patto di integrità tra L.D. e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

3. La documentazione richiamata identifica nel suo insieme il «*Contratto*».

4. In caso di divergenza tra le previsioni e/o l'interpretazione dei predetti atti, per la regolazione del rapporto contrattuale sarà applicata la previsione e/o l'interpretazione più favorevole a L.D.

5. Eventuali deroghe e clausole aggiuntive per essere vincolanti devono essere pattuite espressamente per iscritto.

6. Il «*Contratto*» diviene esecutivo dal momento in cui è accettato e sottoscritto da entrambe le parti, anche per scambio di corrispondenza. L'evasione di un «*Contratto*», ancorché L.D. non riceva copia dello stesso sottoscritto dal Fornitore, è considerata in ogni caso accettazione integrale delle presenti condizioni.

Articolo 4 - Domicilio e comunicazioni

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle Parti, salva diversa elezione stabilita in «*Contratto*» o successivamente comunicata per iscritto, si intende fissato presso le rispettive sedi legali.

2. Non saranno opponibili a L.D. eventuali variazioni ai dati dichiarati, che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di L.D. ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Le comunicazioni di L.D. si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del relativo documento, inviato prioritariamente con Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite nel «*Contratto*», al domicilio del Fornitore come stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 - Durata.

La durata del «*Contratto*», la decorrenza del servizio e il termine per la consegna dei beni, sono quelli espressamente indicati nel «*Contratto*».

E' fatto espresso divieto di rinnovo tacito del «*Contratto*».

E' ammessa la proroga tecnica del «*Contratto*» di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 nelle more

dell'espletamento della nuova procedura di gara/di affidamento, per un periodo non inferiore a mesi sei.

Articolo 6 - Luogo di esecuzione

1. L'esecuzione del servizio e/o la consegna dei beni oggetto del «*Contratto*» deve avvenire presso la sede indicata nello stesso «*Contratto*».

Articolo 7 - Modalità di esecuzione delle prestazioni.

1. Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Fornitore dichiara:

- a) di disporre delle figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il «*Contratto*», in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto dello stesso costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso Fornitore è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura dei beni e servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature;
- b) di essere in possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni necessari, impegnandosi a tenere L.D. pienamente manlevata e garantita per qualsiasi somma che quest'ultima, a qualunque titolo, possa eventualmente essere chiamata a corrispondere per difetto dei predetti requisiti ed autorizzazioni.

2. Il Fornitore deve erogare le prestazioni oggetto del «*Contratto*» nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel «*Contratto*» stesso garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte e la piena conformità alla normativa vigente. In particolare, il Fornitore si obbliga a:

- a) ottemperare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili siano esse di carattere generale o specificamente di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie nonché di tutela dell'ambiente, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento del «*Contratto*»;
- b) rispettare, ove richiesto ed applicabili, le norme internazionali UNI EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti nel «*Contratto*», compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del «*Contratto*», restano ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di L.D.

4. Nell'esecuzione delle attività contrattuali, il Fornitore si obbliga a:

- a) rispettare tutte le indicazioni che dovessero essere impartite da L.D., nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla sua esecuzione;
- b) adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita ed incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- c) sospendere, su richiesta di L.D. e in qualsiasi momento, una parte o anche tutti i servizi e le forniture in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità improvvise, rinunciando ora per allora a pretese risarcitorie o a richieste per compensi di sorta;
- d) consentire a L.D., di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del «*Contratto*». Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi L.D., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il «*Contratto*».

Articolo 8 - Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

1. Il Fornitore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, anche ove debbano svolgere le attività richieste in sistematico contatto con L.D., opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

2. Tutte le risorse impiegate nel servizio devono essere in possesso degli skill tecnici e professionali richiesti dal «*Contratto*». Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione del «*Contratto*», potrà variare le risorse dedicate al servizio purché tale variazione avvenga a invarianza di skill tecnici e professionali e senza comportare disservizi.

3. A tali risorse potrà essere consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi di L.D. nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza. In tali casi, il Fornitore si obbliga a:

- assicurare la contemporanea e costante presenza, nel corso dello svolgimento dell'attività, di un proprio preposto con pieni poteri di direzione ed organizzazione delle attività e del personale impiegato per l'effettuazione delle stesse. Suddetto preposto è anche il referente nei confronti di L.D.;
- comunicare a L.D., almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, i relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione;
- garantire che tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i locali di L.D., sia istruito in materia di sicurezza sul lavoro a norma del d.lgs. n. 81/2008 e sia munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. Fermo restando quanto indicato all'art. 9 che segue, il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose di L.D. o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite da L.D. stessa.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi L.D., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il «*Contratto*».

Articolo 9 - Obbligazioni del Fornitore riguardanti i rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del «*Contratto*», alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del «*Contratto*».

4. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati L.D. provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione al Fornitore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all'inadempienza riscontrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente da L.D. agli enti previdenziali ed assicurativi.

5. In ogni caso si applica l'art. 30 d.lgs. 50/2016 e sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta della 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di L.D. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 10 - Proprietà del software e dei prodotti sviluppati in esecuzione del «*Contratto*»

1. L.D. acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del «*Contratto*» (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi: dei prodotti software e dei relativi sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di tutto ciò che costituisce creazione intellettuale ed opera dell'ingegno relativa all'oggetto del «*Contratto*»), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del «*Contratto*».

2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire a L.D. tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di L.D. in eventuali registri od elenchi pubblici.

3. Nel caso di sviluppo di software, il Fornitore si impegna a consegnare oltre al prodotto software di volta in volta realizzato in forma di "codice oggetto" anche il "codice sorgente" delle relative applicazioni e la documentazione tecnica. L.D. potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno, restando espressamente inteso che essa acquisisce il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze ed acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento economico del software sviluppato.

4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da L.D. in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si impegna altresì a risarcire ed a tenere indenne L.D. da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonché a tenere indenne e manlevare L.D. da qualsivoglia spesa e/o onere si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi e/o pretese.

Articolo 11 - Consegna di beni.

1. La consegna dei beni ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio del Fornitore a L.D. si considera avvenuta all'atto della consegna dei beni stessi presso i magazzini destinati indicati nel «*Contratto*», come attestata da sottoscrizione, data e ora apposte sui documenti di trasporto e di consegna.

2. Il trasferimento della proprietà dei beni avviene soltanto all'atto di accettazione della fornitura attestata, a norma dell'articolo seguente, con l'emissione da parte di L.D. del verbale di collaudo/verifica con esito positivo.

3. La spedizione dei beni deve essere sempre accompagnata da specifico documento di trasporto indicante il numero d'ordine e il CIG, la data di spedizione, il codice articolo e la descrizione, la quantità, il mezzo di spedizione e (ove indicato specificatamente nel «*Contratto*»), il nominativo del referente di L.D. o di altro referente puntualmente indicato nel «*Contratto*» stesso.

4. Le spedizioni e le consegne si intendono fatte a rischio e pericolo del Fornitore, il quale dovrà sostenere eventuali maggiori oneri assicurativi e/o dovuti a necessità di accelerare i trasporti ai fini del rispetto del termine di consegna.

5. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualsiasi ritardo, perdita o danneggiamento o dovuti a carenza di marcature, imballaggio, etichettatura, identificazione, conseguenti ad avaria durante la spedizione o al mancato rispetto delle istruzioni di L.D. comunicate per iscritto.

6. Nel caso in cui l'esecuzione del «Contratto» sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, L.D. si considera esonerata dagli obblighi derivanti dal «Contratto» nei limiti della durata e dell'entità delle conseguenze dei fenomeni stessi, fatta salva la sua decisione insindacabile di prorogare i termini, previo accordo per iscritto con il Fornitore e a condizione che lo stesso abbia informato prontamente L.D. a mezzo PEC (ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite nel «Contratto») dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

7. In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, L.D. avrà a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:

- a) pretendere l'esecuzione del «Contratto» in tutto o in parte e applicare una penale convenzionale pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita - allo 0,50% (zerovirgolacinquanta) del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo o;
- b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, intutto o in parte, la merce ordinata a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione allo stesso o;
- c) risolvere di pieno diritto con effetto immediato il «Contratto» ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione al Fornitore.

8. L.D. è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio.

Articolo 12 - Qualità, affidabilità e garanzia dei beni forniti

1. Il Fornitore garantisce che i beni forniti:

- sono nella sua piena proprietà e sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi;
- hanno le qualità stabilite nel «Contratto», nonché quelle essenziali per l'uso cui sono destinati, e sono esenti da vizi o difetti, dovuti a errata progettazione, lavorazione, conservazione o ai materiali impiegati, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 c.c., il termine per la denuncia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.

2. L.D. prenderà in carico i beni consegnati ed effettuerà la verifica degli stessi con le modalità e con i controlli di qualità

riferiti alla tipologia merceologica dei beni, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nel «Contratto».

3. In caso di beni soggetti a collaudo, L.D. procederà alla verifica alla presenza di persona incaricata del Fornitore. In caso di assenza dell'incaricato del Fornitore, il verbale di collaudo farà egualmente stato nei confronti del medesimo. Il collaudatore o l'incaricato della verifica, sulla base degli accertamenti e/o delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla; in tal ultimo caso sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo/verifica.

4. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell'arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell'Offerta. In questi casi, il Fornitore ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con L.D.; seguirà nuova verifica della fornitura.

5. Il tempo decorso tra la rilevazione e l'eliminazione dei difetti dei beni sarà considerato ritardo imputabile al Fornitore e darà diritto a L.D. di applicare la penale prevista all'art. 11, comma 7, lettera a). Nel caso in cui il Fornitore non provveda all'eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati con L.D., quest'ultima si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.

6. In presenza di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, l'eventuale non conformità di una partita del «Contratto», darà facoltà a L.D. di annullare l'intero «Contratto» e di non ritirare le successive partite.

7. Il collaudo/verifica con esito positivo non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento. Per vizio o difetto s'intende anche un'errata fornitura, ovvero, a titolo esemplificativo, una carenza di qualità promesse o essenziali per l'uso, oppure il riscontro di caratteristiche diverse da quelle pattuite e/o peggiorative.

8. In mancanza di diverso accordo, il termine di garanzia dei beni è di 2 (due) anni dall'accettazione della fornitura. Pertanto, il Fornitore si impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.

9. I pagamenti effettuati non si considerano quale riconoscimento della regolarità delle forniture.

Articolo 13 - Brevetti industriali, diritti d'autore e proprietà

1. Il Fornitore assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, così come tutelate dalla normativa di settore ed in particolare da L. 22 aprile 1941 n. 633 e ss.mm.ii. e d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e ss.mm.ii.

2. Qualora venga promossa nei confronti di L.D. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore si obbliga a

manlevare e tenere indenne L.D., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di L.D..

3. L.D. si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, il Fornitore riconosce a L.D. la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, L.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del «Contratto», recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giuridicamente contestato.

5. Il Fornitore si obbliga con riferimento al know how, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo a L.D., utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi anche a conclusione del «Contratto». In caso di violazione al suddetto obbligo durante il «Contratto», lo stesso si intenderà risolto. Resta salva la facoltà di L.D. ad agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e il risarcimento del danno o del maggior danno subito.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai commi che precedono L.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il «Contratto».

Articolo 14 - Dovere di riservatezza dei dati e delle informazioni

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del «Contratto» e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di informazioni riservate di sua proprietà. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con L.D. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del «Contratto».

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri

eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, L.D. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il «Contratto», fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a L.D..

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del «Contratto» esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a L.D.

7. È vietato, altresì, al Fornitore l'utilizzo diretto del nome di L.D. per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra il Fornitore e L.D.

8. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi non imputabile a L.D., il Fornitore risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.

9. Qualora l'inosservanza degli obblighi di riservatezza sia grave, L.D. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il «Contratto», fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a L.D.

Articolo 15 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del «Contratto», ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale del Fornitore stesso nell'esercizio delle funzioni previste dal «Contratto».

2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a L.D. e al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione.

3. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di L.D. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, manlevando ad ogni fine ed effetto L.D. nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.

4. Il Fornitore deve mantenere per tutta la durata del «Contratto» la polizza assicurativa RCT e RCO, anche in favore di L.D., con copertura del rischio per sinistro individuale pari almeno all'importo del «Contratto».

5. In caso di inadempimento a tale obbligo L.D. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il «Contratto».

Articolo 16 - Patto di integrità, PTPC, Modello 231 e Codice Etico.

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del «Patto di integrità tra L.D. e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici» e si obbliga ad uniformarsi

ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione e/o occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del «Contratto».

2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e si obbliga sia in forma diretta che indiretta (subappalto) a

- conformare il suo operato alle disposizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione di cui alla legge n. 190/2012, nel Modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico adottati da L.D. e pubblicati sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione “società trasparente”);
- non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti di L.D. che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici negoziali per conto di L.D. stessa nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

3. Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza alle prescrizioni di cui ai commi che precedono integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al «Contratto» che legittima L.D. a risolvere lo stesso *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c.

Articolo 17 - Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dal «Contratto» affidato, il Fornitore:

- a) dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia;
- b) dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) (*in caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata*) si obbliga a comunicare immediatamente a L.D. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del «Contratto» con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai sensi e gli effetti della risoluzione del «Contratto» ex art. 108 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Il «Contratto» si risolverà di diritto e sarà facoltà di L.D. chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti del Fornitore i provvedimenti di cui alla lettera b) o il Fornitore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui alla lettera c) del comma che precede.

Articolo 18 - Corrispettivo

1. Ove non sia diversamente convenuto per iscritto, il corrispettivo contrattuale indicato nel «Contratto» si intende fisso e invariabile per tutta la durata dello stesso. Sono dunque a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei beni e dei servizi connessi oggetto del «Contratto», nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del «Contratto» per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

3. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione del «Contratto», ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte dello stesso, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal «Contratto».

Articolo 19 – Variazioni in corso di esecuzione

1. Non sono ammesse modifiche al «Contratto», se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto applicabili.

Articolo 20 - Validità in caso di nullità parziale

1. La nullità di una delle clausole delle presenti *condizioni generali di appalto*, a qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la validità di tutte le altre. L.D. è autorizzata a sostituire eventuali condizioni nulle, nei limiti in cui sia giuridicamente ammissibile, con altre idonee a raggiungere lo stesso scopo, di concerto con il Fornitore.

Articolo 21 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità

1. Le fatture devono essere riferite ad un solo «Contratto», salvo diversa indicazione riportata nello stesso.

Le fatture devono obbligatoriamente:

- contenere il riferimento al «Contratto» e l'indicazione del CIG e del CUP (ove presente);
- riportare, per ogni importo indicato in fattura, la voce di PREZZO a cui si riferisce l'importo stesso;
- nel campo I.V.A. delle fatture dovrà essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti" trovando applicazione le disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96. A norma dell'art. 1, c.1 del citato D.L. 50/2017;
- essere intestate a Liguria Digitale S.p.A., Via Melen 77, 16152 GENOVA;
- essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e deve essere inserito nel campo “codicedestinatario” il codice univoco dell'ufficio UFFA1J.

2. Le fatture difformi dalle disposizioni che precedono si considerano non pervenute e conseguentemente non

decorreranno i termini pattuiti per il pagamento sino ad effettiva chiarificazione o integrazione da parte del Fornitore effettuata per iscritto e regolarmente pervenuta a L.D..

3. Prima di ogni pagamento, L.D. effettuerà le verifiche di legge prescritte e, in particolare, quelle volte ad accertare che il beneficiario sia in regola con l'obbligo contributivo e con l'obbligo di versamento di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'art. 2 comma 9 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

4. Ove non sia diversamente convenuto per iscritto, L.D. provvederà ad esito positivo delle verifiche al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico a 30 giorni data ricevimento fattura sul conto corrente del Fornitore. Ciascun bonifico, peraltro, riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP (ove presente).

5. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, in espressa deroga all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 codice civile.

6. Il Fornitore, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al «*Contratto*» e a prevenire infiltrazioni criminali deve aver acceso un conto corrente bancario in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e comunicato a L.D. le persone delegate a operare sullo stesso

7. Il Fornitore si obbliga ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, il Fornitore si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti di eventuali subappaltatori o contraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. Ogni «*Contratto*» sottoscritto con subappaltari e contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi dell'appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

8. Sarà diritto di L.D. di risolvere il «*Contratto*» e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, il Fornitore non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Resta inteso che in tal caso L.D. provvederà a segnalare le inottemperanze alle Autorità competenti.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a L.D. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Articolo 22 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal «*Contratto*», il Fornitore,

su richiesta di L.D., deposita idonea garanzia resa ai sensi dell'art. 103 del Codice.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del «*Contratto*» cui si aggiungono i 24 (ventiquattro) mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di L.D., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del «*Contratto*». La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di L.D. qualora, in fase di esecuzione del «*Contratto*», essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, L.D. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il «*Contratto*».

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

5. L.D. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del «*Contratto*»

Articolo 23 - Risoluzione

1. Fermo restando le clausole risolutive stabilite in altri articoli parti delle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nel «*Contratto*», nonché dagli eventuali capitoli o disciplinari di affidamento di L.D., in conformità a quanto previsto dall'articolo 1455 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali L.D. possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Fornitore a far fronte agli impegni assunti con il «*Contratto*», L.D. si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere il «*Contratto*» medesimo per colpa ed in danno del Fornitore, dandone comunicazione con PEC (ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite nel «*Contratto*»), riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 24 - Recesso

1. Il recesso della Committente è regolato dall'art. 109 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 25 - Tolleranza

1. L'eventuale tolleranza da parte di L.D. in relazione all'inadempimento di qualunque obbligo nascente dal «*Contratto*» non potrà essere interpretata come comportamento concludente o comunque far nascere alcun diritto non previsto espressamente nel «*Contratto*» stesso.

Articolo 26 - Subappalto

1. Per i subappalti si applica l'art. 105 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 27- Divieto di cessione del «Contratto».

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il «Contratto» stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di L.D. al risarcimento di ogni danno o spesa, il «Contratto» s'intenderà risolto di diritto.

Articolo 28 - Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti dal «Contratto» è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità a L.D., la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
3. La notificazione a L.D. dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, con PEC ovvero per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L.D. potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.
5. L'eventuale rifiuto verrà comunicato con PEC ovvero per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, L.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il «Contratto».

Articolo 29 - Definizione delle controversie, Foro esclusivo

1. In caso di controversie tra L.D. e il Fornitore, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del «Contratto», le parti possono ricorrere al procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, L.D. si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Tutte le controversie che non fossero risolte mediante accordo bonario o transazione saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.
4. Il Fornitore, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del «Contratto» e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati

Articolo 30 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal «Contratto» si applicano il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le norme del D.P.R. 207/2010 tuttora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016, nonché le linee guida A.N.A.C. In via residuale si applica il codice civile.

Articolo 31- Spese

. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del «Contratto» sono poste a carico del Fornitore.

Articolo 32 - Privacy

1. I dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dei Contratti, nella fase precontrattuale, per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione degli stessi e del rapporto ad essi sotteso nonché nell'espletamento delle attività in essi previste saranno trattati, da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità di gestione di queste fasi. Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (di seguito "GDPR"), del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), del D.lgs. n. 101/2018, del D.lgs. n. 51/2018 e delle prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata dei contratti. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere gestiti, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione.

2. Il ruolo privacy di ciascuna delle Parti sarà specificato nel Contratto e definito in base al trattamento dalle stesse concretamente svolto e a quanto previsto dalle Linee Guida 07/2020 dell'EDPB. Nel Contratto si potranno presentare i seguenti casi:

- a) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale in qualità di Titolare. In questo caso Liguria Digitale nominerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento.
- b) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su richiesta di un altro soggetto che sia Titolare del Trattamento. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata, dal Titolare stesso, Responsabile del Trattamento.
- c) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su incarico di un altro soggetto che sia Titolare del trattamento, che prevedano anche un trattamento da parte del Fornitore. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata Responsabile del Trattamento e a sua volta, su autorizzazione del Titolare, nominerà il Fornitore sub Responsabile del Trattamento.
- d) Trattamenti effettuati esclusivamente dal Fornitore, contrattualizzato da Liguria Digitale nella sua funzione di Centrale di Committenza quale Gestore Amministrativo dell'ordine. In questo caso il soggetto Titolare del trattamento, alla luce delle preventive valutazioni privacy effettuate nella fase precontrattuale mediante il coinvolgimento di ciascuna figura aziendale interessata, designerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR utilizzando lo schema di designazione elaborato nell'ambito della propria autonomia, facendo riferimento al contratto stipulato da Liguria Digitale con il Fornitore. Liguria Digitale, quale Gestore Amministrativo del Contratto, a ciò autorizzata, potrà, nei casi in cui il Fornitore non sottoscriva il contratto di designazione e/o sia inadempiente rispetto alle istruzioni ricevute in tema di privacy, notificare l'inadempimento, intimare di adeguare i suoi comportamenti, applicare penali e altre richieste risarcitorie e risolvere il contratto. A tal fine una copia della designazione verrà trasmessa per



Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

conoscenza dal Titolare a Liguria Digitale.

- e) Trattamenti effettuati dal Fornitore quale Titolare autonomo del trattamento.
- f) Trattamenti in Contitolarità tra il Fornitore e uno o più dei seguenti soggetti: Liguria Digitale o suoi Committenti o Beneficiari.

3. Il Fornitore, nei casi normativamente previsti, è contrattualmente obbligato a sottoscrivere la designazione a Responsabile del Trattamento o sub Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR senza oneri o pretese economiche o di qualsivoglia natura aggiuntive. La designazione preciserà la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile o del sub Responsabile, con particolare riguardo alle misure di sicurezza.

4. Il Fornitore, nominato quale Responsabile o Sub Responsabile del Trattamento, qualora ricorra, a norma dell'art. 28, paragrafo 4 del GDPR, ad altro Sub Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per conto del Titolare del Trattamento, concorderà con il Sub Responsabile una clausola del terzo beneficiario. In base a tale clausola, nel caso in cui il Responsabile del Trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del Trattamento avrà diritto di risolvere il contratto con il Sub Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

5. Lo schema di designazione e i relativi ruoli privacy dovranno quindi essere parte integrante della procedura di selezione del contraente e/o della richiesta di offerta. Dovranno essere applicate le misure necessarie in relazione all'attività e ai trattamenti da svolgersi per conto del Titolare al fine di garantire l'affidabilità e la resilienza dei sistemi, con particolare riferimento alla conservazione dei dati e ove richiesto, alle procedure di disaster recovery, nonché la conformità alle norme vigenti in relazione ai trattamenti affidati e svolti a nome e per conto del Titolare.

6. Fermo restando che le misure da adottare debbono essere poste in relazione sostanziale con i trattamenti dati affidati, si rammentano come imprescindibili quelle già declinate nelle norme di seguito elencate:

- a) Provvedimento del Garante sugli Amministratori di sistema.
- b) Misure Minime ICT Agid.
- c) Linee Guida per la sicurezza nel procurement ICT Agid.
- d) Requisiti sullo sviluppo sicuro Agid.

7. In caso di contitolarità le Parti s'impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE o dell'art. 17 del D.lgs. 51/2018.

luogo e data _____, ___/___/___

firma e timbro del Fornitore



Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32

luogo e data _____, ___/___/___

firma _____
e timbro del Fornitore